

Sulla costituzionalità delle commissioni amministrative regionali di disciplina dei notai

Gianluca Sicchiero*

Il procedimento disciplinare notarile viene deciso, in prima istanza, dalle Commissioni regionali di disciplina, cui il legislatore ha attribuito natura amministrativa. Tuttavia il loro funzionamento è ricalcato sul modello tipicamente giurisdizionale, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Inoltre se le sanzioni che infligge vengono valutate sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la loro consistenza è molto spesso di natura penale. Ciò induce a ritenere che tali commissioni rivestano natura effettiva di giurisdizione speciale, in violazione dell'art. 102 Cost., laddove se fossero state costituite come giudizi specializzati sarebbero state certamente ammissibili, al pari del tribunale dei minorenni o del tribunale superiore delle acque, che prevedono una composizione mista dei loro componenti.

Il problema della terzietà del giudice nelle commissioni amministrative regionali di disciplina notarile

Partiamo dalle affermazioni indiscutibilmente esatte della sentenza in commento: il doppio grado (di merito) del giudizio non è previsto né dalla Costituzione¹ né dalle altre fonti superiori e segnatamente né dalla Convenzione europea dei diritti umani richiamata dal S.C. – beninteso – al di fuori del processo penale² – né dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Da questo punto di vista è quindi certamente esatto affermare che se anche la composizione delle commissioni regionali di disciplina regolate dagli artt. 148 e segg. della legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89, l.n.) ed introdotte nel 2006 non rispettasse il principio di terzietà del giudice – perché ne fanno parte due notai (art. 148, l.n.) – comunque non sarebbe leso il diritto di difesa del notaio, in quanto la commissione non sarebbe un giudice in senso proprio e il controllo giurisdizionale in sede di reclamo rispetterebbe il principio di terzietà.

Correttamente poi il S.C. aggiunge che la disciplina per la costituzione delle commissioni di disciplina prevede meccanismi di incompatibilità per cui il notaio che siede nell'organismo amministrativo non può far parte dei consigli notarili (art. 149 l.n.), ai quali spetta il potere di vigilanza sui notai iscritti (art. 93 bis l.n.). Si può anche aggiungere, il che al S.C. è sfuggito, che l'art. 154 l.n. prevede inoltre che ai membri delle commissioni si applichi la disciplina sulla ricasazione e sull'astensione indicata dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

Aggiungiamo altresì che i notai che fanno parte della commissione non sono incardinati in alcuna amministrazione e quindi nemmeno si pongono i profili problematici di gerarchia o di commistione di interessi che hanno portato a far dichiarare incostituzionali le

regole di composizione del tribunale superiore delle acque³ e, da pochi mesi, della commissione centrale sanitaria⁴.

Dunque non è da questi punti di vista che si può discutere della legittimità delle commissioni in esame.

Il problema della natura delle sanzioni disciplinari notarili

I profili rilevanti sono invece altri. È patrimonio condiviso dalla letteratura che si occupa delle sanzioni disciplinari notarili, senza eccezioni, che le stesse rivestano natura amministrativa, a ciò bastando la qualificazione data dalla legge notarile⁵. D'altro canto tali sanzioni sono inflitte da una commissione disciplinare che la legge denomina amministrativa mentre, nel caso in cui si prospetti la violazione di una norma penale, il giudizio spetterà all'autorità giurisdizionale ordinaria, la cui decisione farà stato nel procedimento disciplinare (art. 158 *quinquies* l.n.).

Se le cose stessero così non ci sarebbe nulla da dire sulla legittimità delle commissioni in esame; se invece risultasse che le sanzioni inflitte dalle commissioni sono da qualificarsi come penali, a dispetto del nome che portano, saremmo allora di fronte ad un organo amministrativo che infligge sanzioni penali, distogliendo la parte accusata dal suo giudice naturale precostituito per legge, che è il tribunale ordinario (artt. 25 e 102 cost.).

È ben noto infatti che la Corte costituzionale, nel passato non recente, ha bonificato l'ordinamento da tutte le disposizioni che attribuivano competenze penali ad organi non giurisdizionali: ad es. quelle dell'intendente di finanza⁶ o del capitano di porto⁷.

Ora sebbene sia pacifico che il nostro ordinamento distingue le sanzioni in ragione del *nomen iuris* loro attribuito⁸, occorre tuttavia che il criterio rimanga

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

¹ Giurisprudenza costante: Corte cost., sentt. 28 ottobre 2014, n. 243, 30 luglio 1997, n. 288, 31 marzo 1988, n. 395, 7 marzo 1984, n. 52.

² In materia penale il doppio grado di giudizio è invece testualmente previsto dall'art. 4 del prot. 7 della Convenzione.

³ Corte cost., 17 luglio 2002, n. 353.

⁴ Corte cost., 7 ottobre 2016, n. 215.

⁵ V. ad es. Tenore, *La responsabilità disciplinare del notaio*, in *Il notaio e le sue quattro responsabilità*, a cura di Tenore, Milano, 2016, 12 e segg.; Torre, in *La legge notarile*, a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014, sub art. 135, 739; Lanzillotti e La

Torre, in *La legge notarile*, cit., sub art. 137, 745; Parente, in *La legge notarile*, cit., sub art. 148, 825-826; Casu, in *Codice della legge notarile*, a cura di Mariconda, Casu e Tagliaferri, Torino, 2013, sub artt. 135 e segg., 425; Fabiani, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu e Sicchiero, Torino, 2010, sub artt., 135 e segg., 540 e segg.; Lorcet, in *La legge notarile commentata*, cit., sub artt. 135 ss., 561 e segg.; Tenore e Celeste, *La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento*, Milano, 2008, 11.

⁶ Sent. 3 aprile 1969, n. 60.

⁷ Sent. 9 luglio 1970, n. 121.

⁸ V. per tutte Corte cost., 15 maggio 1963, n. 68 e ed i precedenti ivi richiamati.

saldo anche con riferimento alle altre fonti sovraordinate, cui l'ordinamento si sottomette.

Ed è proprio su questo punto che occorre ora soffermarsi, perché la legge notarile non è stata in alcun modo coordinata appunto con le fonti sovraordinate, ovvero con l'art. 6 ed il par. 4 del protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti umani – cui l'art. 6 del Trattato riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati⁹ – e con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Queste disposizioni contemplano il diritto ad un giusto processo in sede penale (art. 6 CEDU) ed il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso reato (art. 4 prot. 7 CEDU e 50 Carta dei diritti fondamentali UE) ma il problema nasce dall'assenza, in tali documenti, di una definizione formale di reato, che evidentemente non poteva darsi stanti gli ordinamenti tra i più diversi e con sensibilità molto distanti che hanno aderito alla convenzione.

Nondimeno la possibilità che le sanzioni inflitte dalle commissioni siano da ritenersi davvero amministrative e non penali, dipende dalla circostanza che ciò non confligga con la nozione di sanzione penale che si trae dalle fonti: non nella formulazione letterale ma secondo la nozione che è stata attribuita a quelle regole dalla Corte europea dei diritti umani.

La giurisprudenza della Corte EDU

La nozione sostanziale di sanzione penale nasce nel 1976, quando la Corte EDU viene chiamata a giudicare del caso del sig. Engel, militare olandese che, per aver subito 3 giorni di arresto disciplinare, aveva lamentato la violazione dei suoi diritti come regolati dalla Convenzione: il governo olandese disse in quel caso che l'arresto amministrativo non riguardava un reato, ma la Corte di Strasburgo decise in senso del tutto diverso.

È il caso guida cui ancora oggi si riferiscono senza eccezioni tutte le decisioni della Corte EDU, per dire che la natura di reato si ricava sicuramente dalla definizione formale data dall'ordinamento interno, ma siccome questa è solo indicativa, deve aversi poi riguardo all'afflittività in concreto della sanzione.

Poiché in quel caso la sanzione colpiva la libertà

personale, per ciò solo non poteva qualificarsi come amministrativa; infatti, disse la Corte, “la Convenzione senza alcun dubbio permette agli Stati, nello svolgimento della loro funzione di custodi del pubblico interesse, di mantenere o stabilire una distinzione tra diritto penale e diritto disciplinare, e di disegnare la linea di demarcazione, ma solo a determinate condizioni”, tra cui quella appunto della concreta afflittività della sanzione, che può essere qualificata come penale sebbene l'ordinamento la denomini diversamente¹⁰.

Insomma a tal fine, come si è detto anche di recente nei confronti dell'Italia, “le indicazioni fornite dal diritto interno hanno un valore relativo (Ozturk c. Germania, 21 febbraio 1984, par. 52, serie A n. 73)”¹¹.

Il principio per cui la natura penale dell'illecito deve essere accertata sulla base dell'afflittività della sanzione è stato poi esteso ad altri beni diversi dalla libertà personale: ad es. quando colpisce la proprietà. In tal senso la confisca è stata qualificata appunto come sanzione penale “in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell'inosservanza di prescrizioni; essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest'ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali”¹², lettura questa condivisa anche dalla nostra Corte costituzionale¹³.

Giungendo poi al cuore del problema, la natura penale delle sanzioni è stata affermata anche per quelle pecuniarie: e se era ovvio, su queste basi, che lo si dicesse per quelle milionarie¹⁴, la soluzione era meno scontata per le sanzioni proporzionali, che però vengono qualificate come penali perché svolgono una funzione generale repressiva¹⁵, arrivando infine per le stesse ragioni a qualificare penali sanzioni francamente tenui, come per la sovrattassa fiscale di euro 1.700 pagata dal sig. Nykanen al governo finlandese¹⁶.

La Corte ha detto che “non esiste dunque, nella giurisprudenza della Corte, alcun precedente che consenta di sostenere che la tenuità della sanzione costituisce, in materia fiscale o in altra materia, un fattore decisivo per escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 6 una violazione che rivesta peraltro un carattere penale”¹⁷.

⁹ La precisazione è opportuna perché le due sentenze gemelle della corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348 e 349 hanno ampiamente affrontato la natura delle regole della CEDU per qualificarle come norme subprimarie (interposte tra costituzione e fonti di rango inferiore), per giungere alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni interne che contrastino con le stesse, così come interpretate dalla corte di Strasburgo, ma previa verifica che le regole della CEDU non contrastino a propria volta con la Costituzione. Ora questa verifica, che francamente non si vede come avrebbe potuto dare esiti a danno della CEDU, non si può più fare.

¹⁰ A parte il caso guida Engel-Paesi Bassi, v. ad es. anche la sent., 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania.

¹¹ Sentenza 27 settembre 2011, Menarini c. Italia.

¹² Corte europea diritti dell'uomo, 29 ottobre 2013, Varvara c. Gov. Italia; id., 17 dicembre 2009, M. c. Gov. Germania federale; id., 20 gennaio 2009, Soc. Sud Fondi c. Gov. Italia, *Foro It.*, 2010,

IV, 1.

¹³ Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, *Giur. Cost.*, 2015, 391. In precedenza, con la sentenza 26 maggio 2010, n. 196, la Corte costituzionale ha detto che “al di là della qualificazione formale, la confisca in argomento si tradurrebbe in una sanzione patrimoniale di natura repressiva, da parificare – in base alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – “alla sanzione penale” e, dunque, non suscettibile di efficacia retroattiva, se non in violazione del citato art. 7 della CEDU”

¹⁴ Sentenza 8 luglio 1992, Huels AG-Commissione Europea, punto 150 oppure 4 marzo 2014 Grande Stevens-Italia, *Foro It.*, 2015, IV, 129.

¹⁵ Sentenza 23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia.

¹⁶ Sentenza 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia.

¹⁷ È il punto 38 della decisione della Grande Sezione 23 novembre 2006, Jussila-Finlandia.

La decisione di Cass., 5 maggio 2016, n. 9041

Una recente sentenza del S.C. ha esaminato il problema riferendosi alle sanzioni notarili ma, pur dovendosi riconoscere l'obiettivo difficoltà del problema e la quantità delle decisioni da esaminare, occorre dire che la Corte è incorsa in un infortunio. Infatti il S.C. ha scritto che la Corte di Strasburgo avrebbe affermato che la materia disciplinare in generale ha natura civile ed è quindi sottratta alle ricordate prescrizioni della Convenzione: "in quanto questi procedimenti sono riconducibili al campo del diritto civile (Corte di Giustizia, 24 ottobre 1983, causa 7299/75 e 7496/76, Albert e Le Compte c. Belgio, secondo la quale, in tema di provvedimenti disciplinari, "il diritto di continuare ad esercitare la professione... costituisce un diritto, sub specie diritto civile, ai sensi dell'art. 6 CEDU"; Corte di Giustizia 13 settembre 2007, causa n. 27521/04, Moullet c. Francia)"¹⁸.

Il fatto è che queste decisioni vanno lette per intero: la sentenza 24 ottobre 1983, Albert e Le Compte c. Belgio ha infatti accertato che, nel caso di specie, il diritto vantato dal ricorrente era quantomeno di natura civile e quindi non occorre indagare se assumesse anche consistenza penale, perché tale accertamento risultava superfluo¹⁹; quindi la Corte EDU non ha affatto negato la possibile natura penale della sanzione: perché non le interessava accertarlo.

Inoltre nella decisione 13 settembre 2007, causa n. 27521/04, Moullet c. Francia, la Corte di Giustizia ha ribadito che occorre applicare sempre i principi della decisione Engel-Paesi Bassi²⁰ e perciò valutare l'afflittività concreta della sanzione.

Vero è invece che in questa occasione ha detto altresì che "i procedimenti relativi a sanzioni disciplinari non coinvolgono, di regola, la "definizione di una accusa penale", tant'è che l'art. 6 paragrafo 2 normalmente non si applica a questo tipo di controversie"²¹, ma questo "di regola" e questo "normalmente" sono stati subito temperati dai successivi chiarimenti.

Infatti ed in particolare lo si coglie nell'affermazione ivi contenuta per cui "comunque, la Convenzione deve essere interpretata nel senso di proteggere diritti che non sono astratti ed illusori ma pratici e reali; e ciò riguarda anche il diritto enucleato nell'art. 6 par. 2 (v.

tra le altre autorità, Artico c. Italia, 13 maggio 1980 serie A n. 37, pp. 15-16, par. 33, e Capeau c. Belgio, n. 42914/98, par. 21, CEDU 2005-I), col risultato che se un provvedimento amministrativo nazionale contiene una disposizione attributiva della responsabilità penale al ricorrente per cattiva amministrazione invocata contro di lui nel procedimento amministrativo, si aprirebbe la questione di una violazione dell'art. 6 par. 2".

Dunque il caso è aperto e se applichiamo al provvedimento amministrativo nazionale (*id est*: alla sanzione inflitta dalle commissioni disciplinari) i criteri Engel e ricordiamo che tra i precedenti della Corte ve ne sono che qualificano penale anche la sanzione della perdita dei punti della patente²², allora l'idea che queste sanzioni sfuggano a tale qualificazione è francamente insostenibile.

E d'altronde proprio il S.C., solo nel 2015, aveva rilevato che "la repressione degli illeciti disciplinari (...) incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una data attività lavorativa tant'è che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ciò può dar luogo a "controversie sui suoi diritti (...) di natura civile", ai sensi dell'articolo 6.1 della Convenzione: cfr. König c. Germania, 28 giugno 1978, 87-95. Il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo che attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell'uso legittimo di un potere altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma l'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata, accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento o da quella titolare del potere d'azione, coinvolge un interesse pubblico indisponibile"²³.

¹⁸ Cass., 5 maggio 2016, n. 9041.

¹⁹ "Alla luce di ciò, la Corte ritiene non necessario approfondire ulteriormente la questione della rilevanza penale dei provvedimenti disciplinari in questione, considerando che questi rappresentano comunque uno dei due aspetti, civile e penale, dell'art. 6 par. 1 che non necessariamente si escludono a vicenda. Ciò in quanto, di fatto, tale norma trova applicazione indistinta sia in materia civile che in ambito penale". Si tratta del medesimo concetto già espresso nella sentenza 28 giugno 1978, Koenig-Germania, ric. 6232/1973, che riguarda il caso di un medico radiato in sede disciplinare.

²⁰ "Innanzitutto, la corte ribadisce il concetto di una "accusa penale" nel significato dell'articolo 6. Secondo i precedenti stabiliti, ci sono tre criteri, a volte chiamati criteri di Engel, da essere tenuti in considerazione quando una persona è stata accusata per un reato nel senso dell'art. 6, cioè la classificazione del procedimento secondo la legge nazionale, la loro natura essenziale e il tipo e la severità della pena che potrebbe essere applicata".

²¹ Il passo successivo è "nella visione della corte, il fatto che una legge che può condurre ad una sanzione disciplinare prevista dal diritto amministrativo costituisca anche un illecito penale non è una ragione sufficiente per ritenere che una persona asserita responsabile di fronte all'autorità locale e alla corte amministrativa sia "accusata di un reato" (vedi Y. Contro Norvegia n. 56568/00 paragrafi 41 e 43 CEDU 2003 - II, e Ringvold contro Norvegia, n. 34964/97, par. 38, CEDU 2003-II, concernente la dualità della responsabilità penale e civile), nella misura in cui l'art. 6 par. 2 non ha quale proprio obiettivo né effetto quello di evitare alle autorità investite del potere disciplinare di sanzionare la cattiva amministrazione del pubblico impiegato, quando tali condotte sono già state rigidamente previste (v. sul punto la posizione identica assunta dalla commissione In dubio c. Francia, n. 31104/96, decisione del 14 gennaio 1998)".

²² Sent. 23 settembre 1998, Malige c. Francia.

²³ Cass., 19 giugno 2015, n. 12732, *Foro It.*, 2015, I, 3545.

La natura sostanziale delle sanzioni disciplinari notarili

Su questa base possiamo allora valutare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile: che non consentono alcuno sconto per il concorso formale o per la continuazione tra illeciti, essendosi ribadito che l'art. 81 c.p. non trova applicazione in materia²⁴ così come l'analoga disciplina della L. n. 689/1981 è esclusa per le sanzioni disciplinari dal suo art. 12.

A ciò s'aggiunge che l'unicità della sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 135 l.n. per le identiche violazioni compiute nello stesso atto, è stata ritenuta eccezionale e non applicabile né in analogia²⁵ né al caso in cui nel medesimo atti il notaio violi disposizioni diverse²⁶.

La conseguenza di questi meccanismi sanzionatori si legge a scorrere le varie decisioni delle commissioni di disciplina che sono raccolte nella banca dati di deontologia in Run Notartel, dove se ne trovano molte che vanno dai 10.000 ai 15.000 euro, più volte accompagnate da qualche mese di sospensione; ma a leggere le sentenze del S.C. degli ultimi due anni, oltre alle tante su questo ammontare, se ne vedono di enormi: ad es. € 58.000 più sospensione²⁷ o € 214.000²⁸.

Orbene se queste sono le sanzioni inflitte possiamo ancora ritenerle puramente amministrative?

Si noti che il codice penale contiene sanzioni nominalmente penali ma afflittivamente ridicole, giacché la multa è stata fissata dal legislatore nel minimo in euro 50 (art. 24 c.p.) e l'ammenda in euro 20 (art. 26 c.p.): che dire allora dell'art. 138 bis l. n., che vede la possibilità di applicare una "sanzione pecuniaria" che va da 516 a 15.493 euro?

Ora è chiaro che almeno queste sanzioni sono afflittive ed assumono natura penale secondo le indicazioni della Corte EDU e quindi, ricordato di nuovo che "le indicazioni fornite dal diritto interno hanno un valore relativo (Ozturk c. Germania, 21 febbraio 1984, par. 52, serie A n. 73)"²⁹, la circostanza del *nomen iuris* loro attribuito dalla legge notarile non muta la sostanza di sanzione penale.

Si potrebbe dire di più anche con le sanzioni più gravi di quella pecuniaria previste sempre dalla legge notarile: tra le più gravi in base al criterio formale di

valutazione dell'art. 144 l.n., vi sono la sospensione e la destituzione e per ciò solo devono ritenersi penali; tra l'altro le sanzioni pecuniarie elevatissime di cui abbiamo appena detto sono state inflitte in quei casi proprio in sostituzione della sospensione, applicando l'attenuante dell'art. 144 l.n. alla sanzione dell'art. 138 l.n. per la violazione dell'art. 28 l.n.

Inoltre, a ben vedere, se consideriamo che il codice penale prevede come pene accessorie sanzioni che riguardano l'accesso alla professione, come l'art. 19, 1° comma, n. 2), che commina "l'interdizione da una professione o da un'arte" e al 2° comma, n. 1) la sospensione per le contravvenzioni mentre l'interdizione dalla professione è pena accessoria obbligatoria prevista dall'art. 31 c.p., possiamo allora utilizzarle per notare che la sospensione regolata dall'art. 138 l.n. è la stessa sanzione prevista come pena accessoria per le contravvenzioni; la destituzione indicata dall'art. 142 l.n. è quella prevista per i delitti e l'art. 138 bis l.n. cumula addirittura la sospensione e la sanzione pecuniaria.

In definitiva ciò che si ricava dall'applicare i criteri di valutazione della Corte EDU è che le sanzioni inflitte dalle commissioni disciplinari notarili molto spesso hanno il vestito amministrativo ma il corpo penale.

Conclusioni

La conseguenza è dunque evidente: le commissioni regionali di disciplina, essendo qualificate come organi amministrativi ma infliggendo sanzioni penali, sono di conseguenza costituzionalmente illegittime, perché questo compito è demandato dalla Costituzione solo al giudice ordinario.

Qui francamente non c'è via d'uscita: o si disapplicano i criteri che, dalla sentenza Engel in poi, individuano la natura concretamente penale delle sanzioni oppure si nega alle sanzioni disciplinari tale natura afflittiva, anche se arrivano ad importi di decine o centinaia di migliaia di euro oppure infine si deve tornare al passato, quando con molto più rispetto delle fonti sovraordinate, ancorché senza saperlo, queste sanzioni erano inflitte dal tribunale ordinario³⁰.

²⁴ È pacifico in letteratura che non si applichi l'art. 81 c.p.: per tutti v. La Torre, in *La legge notarile*, cit., sub art. 135, 739.

²⁵ Cass., 3 giugno 2016, n. 11507; id., Cass., 16 aprile 2013, n. 9177.

²⁶ Cfr. Cass., 11 ottobre 2016, n. 20465 e id., 3 giugno 2016, n. 11507.

²⁷ Cass., 11 ottobre 2016, n. 20465.

²⁸ Cass., 3 giugno 2016, n. 11507.

²⁹ Sentenza 27 settembre 2011, Menarini c. Italia.

³⁰ Quando, come disse Cass., Sez. un., 29 luglio 1998, n. 7415,

Vita Notar., 1998, 1738, "la competenza alla applicazione delle sanzioni disciplinari ai notai è ripartita tra il consiglio notarile (sanzioni minori dell'avvertimento e della censura) ed il tribunale civile (sanzioni più gravi della sospensione e destituzione) per l'esigenza di assicurare natura giurisdizionale al procedimento per l'applicazione delle più gravi sanzioni", donde "la assoluta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sulla premessa che, in violazione dell'art. 102 cost., l'attribuzione al tribunale civile della competenza *de qua* si risolverebbe nella privazione della funzione giurisdizionale nei confronti dell'a.g.o."